

se il Ministro intenda quindi congelare l'aggiornamento delle graduatorie chiarendo nel contempo gli aspetti di tale decreto che, ad avviso dell'interrogante, risultano illegittimi. (4-03564)

* * *

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

*Interpellanza urgente
(ex articolo 138-bis del regolamento):*

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per sapere — premesso che:

gli uffici del ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno organizzato la raccolta dei dati sullo sciopero generale che si è svolto l'11 luglio 2002 in Emilia Romagna, organizzato dalla Cgil;

la raccolta dei dati è avvenuta, come già in Lombardia, su richiesta della direzione centrale del ministero del lavoro e delle politiche sociali, la quale ha aderito ad una richiesta del Ministro del lavoro;

in precedenza la raccolta dei dati su scioperi non era mai stata effettuata da strutture dello Stato come il ministero del lavoro e non ci sono leggi che consentano questa attività, anzi la Costituzione prevede la piena libertà di sciopero e di organizzazione dei lavoratori in sindacato;

in precedenza la raccolta dei dati è sempre stata fatta esclusivamente dalle organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro;

questa raccolta di dati, come già è avvenuto in Lombardia, assume oggettivamente un carattere intimidatorio verso l'organizzazione sindacale confederale che non ha accettato di firmare il Patto per l'Italia proposto dal Governo;

con l'iniziativa di questa raccolta di dati il Ministro del lavoro viene oggettivamente meno al ruolo che dovrebbe essere

proprio di un'autorità pubblica capace di rivolgersi a tutti gli interlocutori sociali, anche in presenza di dissensi;

con questa raccolta di dati le strutture del Ministero del lavoro hanno utilizzato tempo e risorse per compiti diversi da quelli istituzionali, configurando la possibilità di una denuncia alla Procura della Corte dei Conti;

l'organizzazione sindacale interessata, Cgil, ha fondatamente protestato contro questa iniziativa intimidatoria, ed altre analoghe che probabilmente hanno ispirato i datori di lavoro all'iniziativa di esporre gli elenchi degli scioperanti, rafforzando drasticamente il carattere intimidatorio dell'iniziativa;

la Costituzione della Repubblica italiana all'articolo 40 garantisce il pieno esercizio del diritto di sciopero, all'articolo 39 che l'organizzazione sindacale è libera e all'articolo 35 che la Repubblica tutela il lavoro —:

se il Ministro del lavoro non ritenga gravemente lesivi del dettato costituzionale i comportamenti messi in atto per accertare i dati di adesione allo sciopero generale;

se non ritenga che l'utilizzazione di tutte le strutture periferiche del ministero del lavoro e politiche sociali, per la sua analiticità costituiscano pesante e illegittima interferenza nelle relazioni sindacali e se non sia incompatibile con la funzione costituzionale propria del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

se non ritenga necessario chiarire quale sia l'uso effettivo che di questi dati vuole essere fatto;

quali garanzie vengano poste per certificare la correttezza dei dati rilevati come rispondenti alla reale situazione di partecipazione allo sciopero, anche ricordando che i quotidiani di Bologna riportano dichiarazioni di Confindustria che parlano di adesioni pari al 57 per cento;

se risponda al vero che, all'azione di raccolta delle suddette rilevazioni siano state impiegate anche unità appartenenti

alle forze dell'ordine, distogliendole dai compiti istituzionali assegnati loro, quali la lotta alla criminalità e la tutela dell'ordine pubblico, ambito nel quale sicuramente non rientra l'esercizio del diritto di sciopero, che è anzi come già ricordato un diritto garantito dall'articolo 40 della Costituzione.

(2-00429) « Grandi, Gasperoni, Lettieri, Pistone, Zani, Santagata, Albonetti, Amici, Bellillo, Bellini, Bersani, Buglio, Ceremigna, Cialente, Maura Cossutta, Titti De Simone, Finocchiaro, Gambini, Grignaffini, Grillini, Guerzoni, Innocenti, Lulli, Mascia, Nigra, Luigi Pepe, Pisapia, Spini, Stradiotto, Vendola, Vianello, Zanella, Zunino, Abbondanzieri, Bandoli, Buffo, Calzolaio, Crisci, Giulietti, Kessler, Montecchi, Quartiani, Raffaldini, Reallacci, Soda, Zanotti ».

Interrogazione a risposta in Commissione:

ALBERTA DE SIMONE. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

la legge 5 febbraio 1992, n. 104 « Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate », all'articolo 33, comma 5, prevede che « il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede »;

i soggetti aventi tale diritto si trovano quasi sempre a non poterne usufruire, con tutte le conseguenze negative che tale fatto arreca a chi ha bisogno di tale assistenza;

la quasi totalità di richieste di trasferimento temporanee o definitive per avvicinare la propria sede di lavoro a

quella in cui ha domicilio il parente handicappato è stata fino ad ora respinta, in quanto le esigenze di impiego del personale delle amministrazioni, siano esse pubbliche o private, alle quali tali domande sono state avanzate, confliggono con quelle contenute nella legge n. 104 del 1992;

si verificano, conseguentemente a tale impostazione, casi emblematici come quello di Armando Esposito, macchinista presso l'Ia di Piacenza (ex Ferrovie dello Stato, oggi Trenitalia Spa), tutore legale unico del fratello, Vittorio, che è rimasto invalido al 100 per cento a causa di un grave incidente avvenuto mentre prestava servizio militare volontario nel corso dell'anno 1988, e che da allora si trova in coma vigile. A costui, tranne che per un brevissimo periodo, è stato sempre negato il trasferimento presso la direzione Campania Itr di Napoli per assistere il fratello;

la famiglia, composta da due anziani genitori, le cui precarie condizioni sanitarie sono state ampiamente documentate e verificate, non può far fronte alle esigenze particolarmente gravose di un figlio in coma;

l'ultimo diniego alla richiesta di trasferimento risale al mese di luglio di quest'anno e « l'impossibilità di soddisfare l'aspirazione dell'interessato » è imputata alla « carenza di personale registrata presso l'impianto di appartenenza dello stesso »;

l'articolo 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992 rimane del tutto disatteso, prevalendo, sempre e comunque, le esigenze delle amministrazioni aziendali, anche di fronte a casi drammatici, verificati nella loro concreta e sofferta autenticità, per di più accaduti ad un ragazzo in giovane età, mentre serviva lo Stato —:

quali e quante domande siano state presentate, in base all'articolo 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992 alle Amministrazioni pubbliche e private;

quante, tra queste, siano state accolte e, nel caso si fosse verificato uno scarto

rilevante e inaccettabile, come risulta all'interrogante, tra richieste presentate e domande accolte, quali misure intenda attivare affinché l'articolo 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992 trovi concreta attuazione per soddisfare le giuste esigenze delle tantissime famiglie italiane che si trovano a far fronte ai drammi a cui la legge in questione avrebbe dovuto dare una risposta positiva;

quali misure di composizione del conflitto tra aziende e soggetti interessati alla legge n. 104 del 1992, intenda predi-

sporre per ripristinare un giusto equilibrio tra esigenze tra loro tanto diverse.

(5-01149)

**Trasformazione di un documento
del sindacato ispettivo**

Il seguente documento è stato così trasformato su richiesta del presentatore: interrogazione a risposta orale Pappaterra n. 3-00777 del 7 marzo 2002 in interrogazione a risposta scritta n. 4-03564.